

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

63.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641);	
LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33)	3
BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	3, 5
PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	4
ZOLLA MICHELE	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,20.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Levi Baldini e Mastella sono sostituiti rispettivamente dai deputati Codrignani e Foschi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641); e della proposta di legge Labriola: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Labriola: « Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data odierna, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3641 e sui relativi emendamenti, con le seguenti condizioni:

« 1) che il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3641 sia riformulato nel modo seguente:

“L'autorità di pubblica sicurezza rilascia allo straniero il permesso di sog-

giorno qualora non ricorra una delle seguenti situazioni:

a) metta in pericolo, con la sua condotta, l'ordine democratico dello Stato;

b) abbia subito in Italia una condanna per un delitto che prevede una pena non inferiore, nel minimo, ad un anno di reclusione;

c) si sia reso responsabile, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali, o, in genere, di disposizioni fiscali italiane;

d) abbia intenzionalmente e ripetutamente violato le disposizioni relative al soggiorno degli stranieri;

e) abbia fornito, intenzionalmente, alle autorità nazionali, informazioni false circa la sua persona, la sua salute, la sua famiglia, la sua cittadinanza, le sue attività, la sua situazione economica, o abbia rifiutato di fornire informazioni legittimamente richieste;

f) sia dedito alla prostituzione o alla pratica dell'accattonaggio;

g) tenga un comportamento gravemente lesivo del buon costume;

h) sussistano ragioni che riguardino la salute pubblica;

i) non sia in grado comunque di dimostrare la liceità delle fonti del suo sostentamento in Italia”;

2) che sia espressamente previsto l'obbligo dell'autorità di rilasciare allo straniero apposita ricevuta della domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno;

3) che si introduca il seguente articolo aggiuntivo:

“Nei confronti degli stranieri che godono del diritto d’asilo, degli apolidi e dei profughi, l’espulsione può essere disposta solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità”;

4) che, all’emendamento aggiuntivo di un comma, dopo il comma 7 dell’articolo 9, la parola: “può” sia sostituita dalla parola “deve”;

5) che si introduca il seguente articolo relativo alla disciplina della espulsione dello straniero (ovvero si verifichi che le singole parti di tale articolo risultino inserite nel testo in esame):

“Salvo quanto previsto nel codice penale, lo straniero può essere espulso dal territorio nazionale qualora:

a) metta in pericolo, con la sua condotta, l’ordine democratico dello Stato;

b) abbia subito in Italia una condanna per un delitto che prevede una pena non inferiore, nel minimo, ad un anno di reclusione;

c) si sia reso responsabile, direttamente o per interposta persona, in Italia o all’estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali, o, in genere, di disposizioni fiscali italiane;

d) abbia intenzionalmente e ripetutamente violato le disposizioni relative al soggiorno degli stranieri;

e) abbia fornito, intenzionalmente, alle autorità nazionali, informazioni false circa la sua persona, la sua salute, la sua famiglia, la sua cittadinanza, le sue attività, la sua situazione economica, o abbia rifiutato di fornire informazioni legittimamente richieste;

f) sia dedito alla prostituzione o alla pratica dell’accattonaggio;

g) tenga un comportamento gravemente lesivo del buon costume;

h) sussistano ragioni che riguardino la salute pubblica;

i) non sia in grado comunque di dimostrare la liceità delle fonti del suo sostentamento in Italia.

Lo straniero può altresì essere espulso dal territorio nazionale quando la sua presenza sia suscettibile di dare luogo a gravi turbamenti dell’ordine pubblico. Il relativo provvedimento può anche disporre il divieto di soggiorno in una parte soltanto del territorio nazionale” ».

Desidero rilevare come tale parere si presenti alquanto complesso, perché — a prima vista — sembra, più che un semplice parere di legittimità costituzionale, una vera e propria valutazione del merito del provvedimento, che entra pesantemente nelle competenze della nostra Commissione.

Pertanto, ritengo opportuno un rinvio a domani del seguito della discussione allo scopo di riflettere con maggiore calma sul parere medesimo.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Il gruppo comunista prende atto dell’esigenza testé prospettata dal presidente e concorda sull’opportunità di valutare approfonditamente il complesso delle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, purché l’ulteriore rinvio del seguito di questa discussione non serva a dilazionare per lungo tempo l’iter del provvedimento.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l’interno*. Ritengo che il parere della Commissione affari costituzionali sia particolarmente complesso.

È necessario valutare adeguatamente il contenuto delle condizioni che accompagnano tale parere, in relazione alle scelte politiche compiute in merito dal ministro dell’interno ed a quanto è stato stabilito con la legge n. 943 del 1986, concernente i lavoratori extracomunitari.

Per i motivi che ho esposto chiedo, a nome del Governo, un brevissimo rinvio (di ventiquattr’ore) del seguito della di-

scussione, perché siano consentiti i necessari approfondimenti, ribadendo per altro l'assoluta urgenza del provvedimento.

MICHELE ZOLLA. Anche io ritengo che — come è stato opportunamente rilevato poc'anzi dal presidente — il parere espresso dalla I Commissione si configuri, ad una prima lettura, come qualcosa di più di un normale parere sulla legittimità costituzionale di un provvedimento. Con esso infatti la Commissione affari costituzionali sembra avere travalicato i suoi propri limiti di competenza, entrando nel merito del disegno di legge n. 3641 e dei relativi emendamenti e comprimendo così, in un certo senso, la competenza della nostra Commissione.

Pertanto, nel concordare sulla proposta di rinvio formulata dal presidente, chiedo che la nostra Commissione valuti l'opportunità di non accedere al parere trasmesso oggi dalla I Commissione, per impedire che la nostra competenza sulla materia risulti in qualche modo mutilata.

PRESIDENTE. Condivido la preoccupazione espressa dall'onorevole Scaramucci Guaitini, anche in considerazione del fatto che da ieri è in vigore la legge sui lavoratori stranieri in Italia e che pertanto sarebbe stata opportuna la contemporanea entrata in vigore di questo provvedimento, a tutela di quei lavoratori stranieri in Italia i quali hanno subito l'interruzione del loro rapporto di lavoro e pertanto rischiano ora di essere accompagnati alla frontiera per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione sia rinviato a domani alle ore 12.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO